

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2005

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo «Difesa del suolo», del protocollo «Energia» e del protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi

(2005/923/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione sulla protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) è stata conclusa a nome della Comunità con decisione del Consiglio 96/191/CE ⁽¹⁾.
- (2) Il protocollo «Difesa del suolo», il protocollo «Energia» e il protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi costituiscono un passo importante per l'attuazione della Convenzione delle Alpi, i cui obiettivi la Comunità si è impegnata a perseguire.
- (3) I problemi transfrontalieri di tipo economico, sociale ed ecologico nelle Alpi costituiscono una grande sfida in una zona estremamente sensibile.
- (4) Le politiche della Comunità, in particolare le aree prioritarie del sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽²⁾, dovrebbero essere diffuse e potenziate all'interno della regione alpina.

- (5) È opportuno che tali protocolli siano firmati e che siano approvate le dichiarazioni accluse,

DECIDE:

Articolo 1

La firma del protocollo «Difesa del suolo», del protocollo «Energia» e del protocollo «Turismo» della Convenzione delle Alpi, apposta a Salisburgo il 7 novembre 1991, è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dei detti protocolli.

Il testo dei protocolli e delle relative dichiarazioni è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità e con riserva della loro successiva conclusione, i protocolli di cui all'articolo 1 e a depositare le dichiarazioni.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2005.

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

⁽¹⁾ GU L 61 del 12.3.1996, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ EUROPEA**Dichiarazione della Comunità europea in relazione all'articolo 12, paragrafo 3, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi**

La Comunità europea rileva che l'articolo 12, paragrafo 3, del protocollo «Difesa del suolo» dovrebbe essere interpretato in conformità della vigente normativa CE, e soprattutto della direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura ⁽¹⁾. La Comunità europea ritiene che i fanghi di depurazione possano avere valide proprietà agronomiche e possano essere utilizzati in agricoltura, a condizione che siano impiegati correttamente. Il loro impiego non deve danneggiare la qualità del suolo e della produzione agricola, come affermato dal considerando 7 di tale direttiva, né deve comportare effetti nocivi sull'uomo (conseguenze dirette o indirette sulla salute), gli animali, i vegetali e l'ambiente, come affermato dal considerando 5 e dall'articolo 1 della stessa direttiva. I fanghi di depurazione possono essere utilizzati allorché sono di giovamento per il suolo o per il nutrimento delle colture e delle piante.

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all'articolo 17, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

L'articolo 17, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» dovrebbe essere letto in conformità della vigente normativa CE e in modo tale da garantire che i piani di gestione per il pretrattamento, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e dei materiali residui siano formulati e attuati in modo da evitare la contaminazione del suolo e da garantirne la compatibilità non solo con l'ambiente, ma anche con la salute dell'uomo.

Dichiarazione della Comunità europea in relazione all'articolo 19, paragrafo 2, e all'articolo 21, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo» della Convenzione delle Alpi

Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 2, e l'articolo 21, paragrafo 2, del protocollo «Difesa del suolo», il sistema di osservazione comune dovrebbe essere compatibile, se del caso, con il Sistema di sistemi per l'osservazione globale della terra (Global Earth Observation System of Systems, GEOSS) e dovrebbe prendere in considerazione la banca dati creata dagli Stati membri conformemente alla normativa CE in materia di osservazione, raccolta dei dati e metadati.

Dichiarazione per riserva della Comunità europea in relazione all'articolo 9 del protocollo «Energia» della convenzione delle Alpi

L'articolo 9 del protocollo «Energia» è attinente a questioni di energia nucleare. Per quanto concerne la Comunità europea, i requisiti di cui all'articolo 9 sono già contemplati dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica (Euratom). La decisione con cui è stata ratificata la Convenzione delle Alpi non era fondata sul trattato Euratom, bensì solo sul trattato CE. La decisione con cui si autorizza la firma del protocollo avrà la stessa base giuridica. Di conseguenza, la Comunità europea non sarà vincolata dall'articolo 9 del protocollo sull'energia, quando esso entrerà in vigore per la Comunità.

⁽¹⁾ GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.